

pagamento dell'interesse del prestito e per la direzione del fondo d'ammortizzazione; pei quali servigi dovevano ricevere il due per cento di commissione ed il rimborso delle spese. La repubblica s'impegnava a non negoziare altro prestito in Europa nè altrove per due anni senza la loro approvazione, e dopo quest'intervallo la loro casa doveva avere la preferenza. Le condizioni di questo contratto furono sfavorevolmente accolte nella Columbia, e fu colà nominata una commissione speciale di finanze per esaminarle e renderne conto al congresso. Il risultato di quest'investigazione fu, 1.° che il potere esecutivo avea adempiuto il dovere impostogli dal legislativo col decreto del 30 giugno 1823 che lo autorizzava a negoziare un prestito di trenta milioni di dollari; 2.° che bisognava ratificare quello contratto colla casa Goldschmidt e compagni; 3.° che dovevansi rigettare gli articoli ottavo e decimo, perchè i commissarii non avevano il diritto di accordare le condizioni che racchiudevano; 4.° che la commissione del due per cento ed il rimborso delle spese essendo esorbitanti e contrarii all'uso, sarebbe vantaggioso di stanziare a questo proposito altri accordi; 5.° che il potere esecutivo doveva rendere i di lui agenti (del pari che il signor Hurtado, se avesse preso parte alla transazione) responsabili delle perdite che aveano cagionato alla repubblica e che valutavano ad un milione ducensettantaseimilaseicessanta dollari.

Montoya ed Arrublas risposero a questa relazione, ed il 1.° maggio 1825 il governo ratificò il prestito, modificando però gli articoli 8 e 9. Assegnò pel riscatto del debito straniero, 1.° il prodotto netto delle imposizioni sul tabacco; 2.° l'ottava parte degli introiti della dogana; 3.° il montare integrale del prezzo di vendita o di locazione dei terreni incolti; 4.° le rendite procedenti dalle affittanze o dalla vendita di tutte le miniere appartenenti allo Stato; e 5.° i fondi di tutti i *censos* ecclesiastici de' quali potrà essere fatto nel seguito l'acquisto.

Il governo si occupò pure del debito interno, ad estinzione del quale assegnò, 1.° gl'introiti delle ipoteche e dei sequestri dei beni confiscati; 2.° le rendite provenienti dalla proprietà dei maggioraschi; 3.° quelle delle terre ed altre proprietà dichiarate nazionali dalla legge del 1.° lu-